



Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
per l'Emilia-Romagna



ALLEGATO A

REGOLAMENTO (UE) N. 2021/2115, ARTICOLO 58 COMMA 1, LETTERA A),

INTERVENTO NEL SETTORE VITIVINICOLO

RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI - PIANO STRATEGICO DELLA
PAC 2023/2027 -

***DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO, VARIANTE,
ANTICIPO, SALDO E SALDO/COLLAUDO CON SVINCOLO
DELLA FIDEIUSSIONE***

CAMPAGNA 2024/2025



1. PREMESSA E CONDIZIONI

Al fine di consentire la presentazione delle domande inerenti la ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2024/2025, rimandando alla delibera regionale¹ di riferimento per tutti i chiarimenti e gli approfondimenti, vengono fornite le seguenti e necessarie informazioni agli operatori per poter presentare le suddette domande tramite il SIAG - sistema informativo di AGREA:

- a. i vigneti oggetto di ristrutturazione, riconversione, eroici e storici ed estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie, a cui fanno riferimento le presenti disposizioni, sono tutti i vigneti ricadenti nelle aree di produzione delimitate dai disciplinari di produzione dei vini DO e IGT nel territorio della Regione Emilia-Romagna con una superficie minima di 0,5 ettari (intesa come sommatoria di tutte le superfici coinvolte, e non può essere raggiunto sommando interventi riferiti alla stessa superficie vitata); nell'esecuzione delle operazioni inoltre devono essere rispettati gli interventi e le modalità tecniche previsti dalla delibera regionale di riferimento;
- b. il produttore per poter accedere ai benefici della ristrutturazione deve risultare iscritto nell'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole di cui al R.R. n. 17/2003 con fascicolo anagrafico in gestione digitale formalmente corretto e **validato e completo di indirizzo di Posta Elettronica Certificata**. La documentazione ivi contenuta deve essere conforme ai contenuti dell'allegato "A" della Determinazione dirigenziale n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 3 marzo 2017, 3211 del 23/02/2021 e 23619 del 10/12/2021;
- c. il produttore deve avere in conduzione una superficie pari ad almeno la superficie oggetto di intervento, come dimostrato dal fascicolo anagrafico;
- d. il produttore deve essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- e. il produttore deve rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente;
- f. l'impresa agricola beneficiaria dovrà inoltre avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva). Il requisito sarà verificato in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto;
- g. il produttore non deve risultare escluso dalla Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti e non avere provvedimenti di esclusione, disposti ai sensi della Legge Regionale n. 15/1997, 15/2021 o dalla Legge n. 238/2016;
- h. Il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale presenta la domanda di aiuto, allega all'istanza il consenso del/i proprietario/i, comproprietario/i alla realizzazione degli interventi previsti dall'intervento settoriale;
- i. non coltivare impianti illegali o superfici vitate prive di autorizzazione;

¹ Delibera della Giunta regionale n. 604 del 8/04/2024 Aprile recante "REGOLAMENTO (UE) N. 2021/2115, ARTICOLO 58 COMMA 1, LETTERA A), INTERVENTO NEL SETTORE VITIVINICOLO: RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI - PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023/2027 - APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CAMPAGNA 2024/2025 IN EMILIA - ROMAGNA"

- j.** nel periodo compreso tra il 1° GENNAIO 2024 e il termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno: non aver presentato rinuncia per domande ammesse a contributo sulla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti di campagne precedenti;
- k.** aver osservato e adempiuto nell'anno 2023 alle prescrizioni dettate dalle disposizioni regionali in materia fitosanitaria relativamente alla lotta obbligatoria per contenere la diffusione della Flavescenza dorata della vite, con particolare riferimento a quelle riportate nella determinazione del Settore Fitosanitario regionale n. 11548 del 25/05/2023;
- l.** avere presentato, se dovuta, la dichiarazione di vendemmia di cui all'articolo 33 del Regolamento (UE) n. 2018/273 della Commissione e all'articolo 24 del Regolamento (UE) di esecuzione n. 2018/274, relativa alla Vendemmia 2023.
- m.** Le autorizzazioni per nuovo impianto, di cui all'articolo 6 del D.M prot 649010 del 19 dicembre 2022 non usufruiscono del contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
- n.** L'individuazione dell'ente competente fa riferimento all'Amministrazione dove ricade la prevalenza delle superfici vitate risultanti da schedario viticolo al momento della presentazione della domanda di aiuto. Pertanto, nell'ambito regionale, va presentata una sola domanda di aiuto. Ancorché i vigneti ricadano su Servizi territoriali diversi, il beneficiario nella compilazione della domanda è tenuto ad indicare il Servizio territoriale competente all'istruttoria.

Si precisa inoltre che per poter presentare domanda sul sistema SIAG di AGREA è necessario:

- essere titolare di un'autorizzazione di cui agli articoli 66 e 68 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- oppure:
- aver già protocollato nel sistema di gestione del potenziale vitivinicolo regionale almeno una:
 - domanda di autorizzazione al reimpianto (a fronte di una richiesta di autorizzazione al reimpianto da conversione di diritto, reimpianto anticipato o a seguito di estirpazione);
 - comunicazione di intenzione all'estirpazione per successiva domanda di autorizzazione al reimpianto;
 - comunicazione di fine lavori di una estirpazione già effettuata e compilata nel sistema informativo del potenziale viticolo;
 - reimpianto conseguente a estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie (successivo paragrafo 2);
 - comunicazione per il riconoscimento di vigneti eroici o storici – alfanumerico (limitatamente ad interventi su vigneti eroici o storici).



2. REIMPIANTO DI VIGNETI A SEGUITO DI UN'ESTIRPAZIONE OBBLIGATORIA PER RAGIONI SANITARIE E FITOSANITARIE

I produttori oggetto di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Servizio fitosanitario regionale possono accedere alla misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

Il provvedimento deve almeno contenere gli elementi come da delibera regionale di riferimento (PUNTO 6).

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso ai Servizi territoriali competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero della agricoltura e sovranità alimentare Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma contestualmente alla sua adozione

3. VIGNETI EROICI E STORICI

Per accedere al finanziamento di vigneti eroici o storici è necessario che il richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno RIVIT abbia già presentato nel software SIL_ASS che movimentata lo schedario viticolo in Regione Emilia-Romagna, una comunicazione per il riconoscimento di vigneti eroici o storici, la quale deve trovarsi in stato "protocollata" o successivo.

L'ottenimento del riconoscimento come vigneto storico o eroico è condizione necessaria per la concessione dell'aiuto.

I beneficiari dell'aiuto, a conclusione delle operazioni proposte a contributo, devono conservare il riconoscimento di vigneto eroico o storico.

Una quota pari al 20% del plafond assegnato alla Regione Emilia – Romagna è riservata per il finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione aventi ad oggetto superfici ricadenti nelle aree individuate con delibera di giunta regionale n. 1340 del 24 agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni, come vigneti eroici e storici di cui alle lettere n) e o) dell'articolo 1 del citato D.M. n. **646643** del **16/12/2022**. Le condizioni e le modalità per accedere al finanziamento sono indicate nel punto 6 bis della Delibera di riferimento.

Le azioni ammesse sono riportate nella delibera di riferimento punto 7)

4. ATTIVITA' AMMESSE

La "domanda di aiuto" potrà essere presentata, anche contestualmente, per:

- a) riconversione varietale**, che prevede sempre la modifica della varietà rispetto al vigneto da estirpare o estirpato da cui si è generata la domanda di autorizzazione al reimpianto:
 - nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

- b) ristrutturazione**, che consiste nel reimpiantare un vigneto che prevede la medesima varietà



rispetto al vigneto da estirpare o estirpato da cui si è generata la domanda di autorizzazione al reimpianto:

1. nella diversa collocazione del vigneto: reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche;
2. nel reimpianto del vigneto: impianto nella stessa particella, ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

c) reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente;

Le attività di cui sopra saranno ammissibili a contributo soltanto se rispetteranno le specificazioni e limitazioni previste nei punti 8) e 9) della delibera di riferimento

5. COMPILAZIONE, PRESENTAZIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema informatico SIAG di AGREA; **è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.**

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

- 1) i **Centri Assistenza Agricola (CAA)**² convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo;
- 2) i singoli beneficiari (**Utenti Internet**), limitatamente alle domande relative al proprio CUA.

Le modalità di accesso al sistema SIAG sono indicate sul sito di Agrea, e tutti i **dettagli** sono spiegati e pubblicati nel manuale "Modalità e regole di accesso al Sistema operativo pratiche - SOP e al Sistema Informativo Agricolo - SIAG"

Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema informatico di AGREA è l'iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario **completa di PEC**. I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili se non previo aggiornamento e nuova validazione dell'anagrafe.

La presentazione e protocollazione delle domande avviene esclusivamente mediante una delle tre seguenti modalità ed entro i termini stabiliti al successivo paragrafo 6:

- a. Presentazione elettronica con protocollazione su SIAG presso un CAA.** Il CAA, convenzionato con AGREA e al quale il produttore ha rilasciato apposito mandato, provvede con operatori autorizzati, alla compilazione, presentazione e protocollazione della domanda nel sistema SIAG di AGREA. L'incaricato del CAA al momento della

² L'elenco dei CAA convenzionati con AGREA è disponibile sul sito internet di AGREA <http://AGREA.regione.emilia-romagna.it>. alla voce "Servizi on line" - "Chi posso contattare";

sottoscrizione della domanda da parte del beneficiario, provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SIAG nel rispetto delle scadenze disposte. All'attivazione del tasto "protocollazione" in Siag, una volta in possesso della domanda firmata in originale dal richiedente, da parte dell'operatore CAA, il sistema attiva la registrazione su Auriga, di un numero di protocollo associato al pdf non firmato della domanda ed agli allegati, così come presenti in Siag.

L'originale cartaceo firmato è detenuto dal CAA XXXX, che è responsabile della regolarità formale e della conservazione.

Adempimenti del CAA che opera in quanto delegato da AGREA alla protocollazione:

- il numero di protocollo assegnato dal SISTEMA INFORMATIVO di AGREA deve essere riportato dal CAA sulla domanda e su tutti gli allegati che non siano dematerializzati. In ogni caso dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati elencati in domanda e quelli effettivamente presentati con la domanda, sia tramite sistema informativo (nel caso di upload di file) sia in forma materiale (cartacea, supporti fisici).

- La stampa cartacea della domanda, firmata in originale dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo attribuito dal sistema informativo di AGREA, con i soli eventuali allegati originali che siano già stati inseriti nel sistema in forma giuridicamente valida come dematerializzata, deve essere custodita dal CAA.

- Eventuali allegati non caricati nel SIAG, in quanto di dimensioni non compatibili con l'upload (file con estensione non prevista o oltre 10 Mb), o richiesti esplicitamente dal bando o specifiche disposizioni in forma cartacea, esclusiva o no (es.: elaborati progettuali, fidejussioni in originale cartaceo, altro), devono essere fatti pervenire dal CAA al servizio competente indicato dalla delibera regionale di riferimento, mediante PEC o in forma cartacea, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla protocollazione della domanda.

La ricezione da parte dei servizi di domande cartacee compilate dai CAA ma non protocollate sul SIAG di AGREA non sostituisce la protocollazione. Tali domande non potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del CAA sul SIAG di AGREA avviene in ritardo rispetto alla scadenza del bando.

- b. Presentazione semi-elettronica con protocollazione presso il Servizio territoriale competente.** La domanda è compilata direttamente dal beneficiario "Utente Internet" su SIAG e portata fino allo stato di "chiusura compilazione". Il produttore dovrà produrre quindi una "stampa definitiva" della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e **completa di tutti gli eventuali allegati esentati dal caricamento sul sistema come file durante la compilazione o comunque richiesti in forma cartacea da bandi o disposizioni specifiche**, presso l'Amministrazione competente all'istruttoria. Tale Amministrazione provvederà ad apporre il protocollo nel sistema attraverso la funzione di protocollo manuale. La data di presentazione della domanda cartacea compilata dall'Utente Internet coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda dal Servizio Regionale.



N.B: se la data in cui il servizio ha attribuito il protocollo sul proprio sistema fosse differita e successiva alla data di arrivo per motivi organizzativi propri, sul sistema informativo di AGREA dovrà comunque sempre essere registrata la data in cui il documento è pervenuto.

- c. **Presentazione elettronica con protocollazione della domanda firmata digitalmente sul sistema di protocollo regionale, completa di allegati dematerializzati.** Il beneficiario “Utente internet” che vuole evitare di presentare la domanda e la documentazione in formato cartaceo deve disporre:

- di un certificato di firma digitale;
- di tutti gli allegati necessari alla presentazione della domanda, convertiti o generati in formati elettronici. Essi potranno essere scansionati da una versione cartacea o comunque prodotti direttamente in formati elettronici, purché leggibili senza la necessità di acquisizione di licenze (ad esempio tavole progettuali su file di Autocad in formato DWG visualizzabili con software liberi, preventivi scansionati in formato PDF, JPG, ecc.).

Dopo aver effettuato la compilazione sul sistema SIAG, i beneficiari dovranno:

- allegare tutti gli allegati in formato elettronico;
- firmare digitalmente il documento (domanda in formato .pdf) prodotto dal sistema. Il documento, dopo essere stato firmato digitalmente, acquisirà il formato “.p7m” e dovrà essere poi caricato nuovamente sul sistema SIAG che provvederà automaticamente a protocollarlo sul sistema di protocollazione regionale. Tale data di protocollazione sarà quella da considerare in relazione alle scadenze;
- produrre e conservare la ricevuta di presentazione prodotta dal sistema SIAG.

N.B.: per chi sceglie questa modalità di presentazione domanda, non sarà possibile trasmettere allegati in formato cartaceo; eventuali allegati non compatibili con la funzione di caricamento su sistema informativo (file con estensione non prevista o oltre 10 Mb), o richiesti esplicitamente da bandi o specifiche disposizioni in forma cartacea, esclusiva o no (es.: elaborati progettuali, fideiussioni in originale cartaceo, altro) devono essere fatti pervenire al servizio competente entro i medesimi tempi richiesti per la domanda.

6. TIPOLOGIE DI DOMANDA

Per la campagna 2024/2025 AGREA gestirà il procedimento collegato alla ristrutturazione e riconversione vigneti “**RIVIT**” attraverso:

- 6.1** Una domanda di accesso ai benefici definita “**domanda di aiuto**” con la quale il produttore fa scattare il riconoscimento delle spese sostenute e con la quale si avviano le procedure volte alla determinazione dell’importo ammissibile in base a quanto definito dalla delibera regionale di riferimento. Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno contenente anche più attività ammissibili, afferenti anche a più territori provinciali della Regione Emilia-Romagna,



ivi comprese eventuali richieste di sostegno sui vigneti eroici o storici.

La domanda contiene almeno gli elementi come da delibera regionale di riferimento (PUNTO 14). Per rispettare quanto richiesto dai punti a) e b) del punto sopra richiamato oltre all'identificazione dell'intervento e la sua tipologia (riconversione/ristrutturazione) occorre indicare per ogni attività nel quadro cronoprogramma:

1. la **modalità di erogazione dell'aiuto**:
 - con richiesta di una domanda di pagamento in anticipo - su cauzione - o con richiesta di una domanda di pagamento a saldo;
2. la **tempistica** per la realizzazione delle opere, che si identificherà:
 - per il **pagamento a saldo** con la fine lavori fissata al 10/06/2025 e conseguente pagamento del contributo ammesso/concesso nell'esercizio finanziario 2025 (quindi entro 15/10/2025).
 - per il **pagamento anticipato**, che prevede nell'esercizio finanziario 2025 il pagamento solo dell'80% del contributo ammesso/concesso con presentazione di cauzione del 110% dello stesso, occorre inserire nel quadro cronoprogramma, l'indicazione prevista della relativa fine lavori che potrà essere il 10/06/2026 (il pagamento del saldo/collaudato con svincolo fideiussione del restante 20% avverrà quindi nell'esercizio finanziario 2026 (quindi entro 15/10/2026).

Si evidenzia che tutte le attività ammesse a contributo devono terminare entro il giorno 10/06/2025 per coloro che sceglieranno il pagamento a saldo, mentre dovranno terminare entro il 10/06/2026 per coloro che avranno optato per il pagamento anticipato. Quindi la domanda di aiuto non può essere divisa in anticipo e saldo.

Al fine del rispetto dei termini procedurali fissati dalle disposizioni amministrative regionali in materia di potenziale viticolo, sono previste le seguenti tempistiche:

- ✓ nel caso di domande di aiuto collegate a comunicazioni di intenzione all'estirpazione, le operazioni di estirpazione degli impianti vitati devono essere effettuate a partire dal giorno **30** agosto 2024, pena l'esclusione della relativa superficie oggetto d'intervento. Tale scadenza è valida anche per i richiedenti che non abbiano richiesto a contributo i costi di estirpazione e/o il mancato reddito o per i quali i Servizi territoriali abbiano in precedenza concluso i relativi controlli in loco prima delle operazioni;
- ✓ la comunicazione di fine lavori del reimpianto deve essere presentata al Servizio Territoriale competente entro la scadenza della presentazione delle domande finali di pagamento, ovvero entro il 10 giugno 2025 per i richiedenti che terminano i lavori nell'annualità 2025 o il 10 giugno 2026 per coloro che indicano nel cronoprogramma di terminare nell'annualità 2026.
- ✓ la comunicazione di riconoscimento dei vigneti eroici o storici (o il suo aggiornamento) unitamente alla fine lavori reimpianto, in funzione di ciò che è stato modificato, deve essere presentata entro martedì 10 giugno 2025 per coloro che avranno indicato nel cronoprogramma il 2025 o entro il 10 giugno 2026 per coloro che avranno indicato il 2026.

Le domande possono essere rettificare in ogni loro parte prima della scadenza del termine per la presentazione della stessa, e prima dell'inizio della istruttoria tramite l'applicativo SIAG.

Le spese saranno ritenute eleggibili a decorrere dalla data di protocollo della domanda di aiuto e non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi. Qualora la domanda sia oggetto di rettifica, la data di protocollo della domanda iniziale varrà solo per le spese inerenti agli interventi in essa contenuti e per le restanti spese varrà la data di protocollo della sua rettifica. Il pagamento dei beni e servizi per la realizzazione dell'intervento oggetto di contributo deve essere effettuato entro la data di presentazione della domanda di pagamento.

Eventuali variazioni potranno essere invece presentate successivamente alla scadenza di presentazione della domanda di aiuto, sotto forma di "domanda di variante" secondo quanto disposto al successivo paragrafo.

6.2 Varianti e modifiche minori

È prevista la possibilità di presentare domanda di variante e modifiche minori al progetto iniziale nel caso in cui il beneficiario riscontri la necessità di operare variazioni delle opere da eseguire, o anche di variare il cronoprogramma delle attività da portare a termine. Non sono ammesse varianti o modifiche minori che implicino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione. Eventuali spese aggiuntive o costi più elevati che possono portare ad un aumento del costo totale dell'operazione in questione rispetto alla spesa ammessa, sono a totale carico del beneficiario.

Per **Variante** s'intende:

- la variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine: potranno essere accolte esclusivamente posticipi della data di fine lavori. La variante al cronoprogramma, deve prevedere tutte le azioni/attività e gli interventi richiesti a contributo; tale richiesta di variante può riguardare anche variazione degli aspetti tecnici dell'intervento.

La domanda di variante che richiede autorizzazione preventiva, deve essere motivata e presentata prima della realizzazione dell'intervento, all'ufficio territoriale competente. Le domande di variante presentate oltre il suddetto termine sono inammissibili e pertanto saranno rigettate.

Per Modifica minore s'intende la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità.

Le Modifiche Minori non sono soggette a preventiva autorizzazione, ma devono comunque essere comunicate all'ufficio territoriale competente al più tardi nella domanda di pagamento a saldo (o a saldo e svincolo per coloro che nel cronoprogramma hanno indicato di terminare i lavori nell'annualità 2026). Potranno essere comunicate anche contestualmente alla comunicazione di fine lavori reimpianto, quando ne ricorrano le condizioni in relazione alla tipologia dell'intervento.



Rientrano tra le Modifiche Minori tutte le modifiche non considerate varianti, ad esempio:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento);
- la modifica della localizzazione geografica (es. foglio e particella) dell'intervento.
- la modifica della tipologia di intervento riportata nella Tabella standard dei costi unitari (es. modifica della tipologia di impianto e/o del range di densità e/o della tipologia vigneto). La modifica proposta se comporta un aumento del costo semplificato potrà essere ammessa senza modificare l'importo del contributo concesso; all'opposto laddove la modifica proposta comporti una diminuzione del costo semplificato, il contributo concesso verrà di conseguenza ridotto.

Le Varianti e le modifiche minori non possono, a pena di inammissibilità:

- a) cambiare la Strategia del Progetto e/o alterare la programmazione finanziaria dell'operazione approvata in ossequio al dettato del 4° comma dell'art. 53 del Regolamento 1149/2016: l'attività che si intende realizzare con la variante o la modifica minore deve restare coerente con il carattere della domanda di sostegno.
- b) pregiudicare l'efficacia dei controlli ex ante già effettuati: aumentare la superficie vitata che si è previsto di estirpare e/o modificare la forma di allevamento e/o modificare il vitigno; non possono essere introdotti nella variante procedimenti considerati "a rischio" nei controlli ex ante (intenzioni all'estirpo; intenzioni alla riconversione varietale; intenzioni alla modifica della forma di allevamento; reimpianto anticipato).
- c) pregiudicare la pianificazione finanziaria: non possono essere previste varianti che comportino la riduzione della superficie ammessa a contributo.

6.3 Una domanda di pagamento in anticipo che sarà presentata dal beneficiario che, non avendo ancora concluso le opere entro la data fissata dalla delibera regionale di riferimento, chiede l'anticipo del pagamento.

La richiesta dell'anticipo presuppone la presentazione della fideiussione pari al 110% sull'importo liquidabile che corrisponde all' 80% del contributo concesso, il restante 20% sarà erogato dopo l'effettuazione del collaudo, secondo quanto indicato nel quadro **cronoprogramma**, e come stabilito al PUNTO 15.5 della delibera di riferimento, paragrafo "*Pagamento anticipato su fideiussione*", pena la decadenza dei benefici: il beneficiario dovrà presentare contestualmente alla domanda di pagamento anticipato (scadenza fissata al successivo paragrafo 6), idonea fideiussione pari al 110% dell'importo concesso, pena la decadenza dai benefici.

6.4 Una domanda di pagamento a saldo che sarà presentata dal beneficiario che ha terminato l'esecuzione del vigneto entro la data di fine lavori fissata dalla delibera regionale di riferimento. Tale domanda deve identificare in modo preciso la realizzazione tecnica dell'impianto e la relativa localizzazione e rappresenta contestuale richiesta di collaudo delle opere. Eventuali divergenze riscontrate in sede di collaudo rispetto a quanto dichiarato nella domanda di pagamento potranno dare origine all'applicazione di recuperi e penalità se non comunicate e autorizzate secondo quanto disposto al precedente paragrafo 6.2.



6.5 Una domanda di **saldo/collaudato con svincolo fideiussione** per chi ha già beneficiato di un pagamento in anticipo. Tale domanda, che rappresenta richiesta di collaudo degli interventi realizzati e conseguente svincolo della **relativa** fideiussione, deve essere presentata nel rispetto dei termini previsti dalla delibera e dal cronoprogramma, pena la decadenza dai benefici. Eventuali divergenze riscontrate in sede di collaudo rispetto a quanto dichiarato nella domanda di pagamento potranno dare origine all'applicazione di recuperi e penalità se non comunicate e autorizzate secondo quanto disposto al precedente paragrafo 6.2.

7. SCADENZE

Le domande di cui al precedente paragrafo 6, nel rispetto delle modalità di presentazione previste dal paragrafo 5 delle presenti disposizioni, dovranno essere presentate entro le seguenti date, pena la decadenza dai benefici:

- a. Per le **domande di aiuto** di cui al paragrafo 6.1:
 - entro le ore 13.00.00 **del 14 giugno 2024** per le domande protocollate su SIAG (CAA, Utente internet con presentazione elettronica con protocollazione della domanda firmata digitalmente);
 - entro il **14 giugno 2024** secondo gli orari di apertura degli uffici preposti alla ricezione, per le domande con presentazione semi-elettronica presentate direttamente dai beneficiari "Utenti Internet".
- b. Per le domande di **variante** di cui al paragrafo 6.2 la consegna della domanda, che sia cartacea oppure elettronica per l'Utente internet con presentazione elettronica con protocollazione della domanda firmata digitalmente, dovrà avvenire nella tempistica prevista dalla delibera di riferimento ed essere presentata come da paragrafo 5 delle presenti disposizioni.
- c. Per le domande di **pagamento in anticipo** di cui al paragrafo 6.3:
 - entro il **10 giugno 2025** per le domande protocollate su SIAG (CAA, Utente internet con presentazione elettronica con protocollazione della domanda firmata digitalmente);
 - entro il **10 giugno 2025** secondo gli orari di apertura degli uffici preposti alla ricezione, per le domande con presentazione semi-elettronica presentate direttamente dai beneficiari "Utenti Internet".
- d. Per le domande di **pagamento a saldo** di cui al paragrafo 6.4:
 - entro il **10 giugno 2025** per le domande protocollate su SIAG (CAA, Utente internet con presentazione elettronica con protocollazione della domanda firmata digitalmente);
 - entro il **10 giugno 2025** secondo gli orari di apertura degli uffici preposti alla ricezione, per le domande con presentazione semi-elettronica presentate direttamente dai beneficiari "Utenti Internet".
- e. per le domande **di saldo/collaudato con svincolo fideiussione** di cui al paragrafo 6.5
 - a partire **dal 16 ottobre 2025 fino al 10 Giugno 2026**, quindi per i produttori che hanno fatto richiesta di domanda di anticipo (di cui al paragrafo 6.3).

Fermo restando che i lavori devono essere terminati entro e non oltre il 10 giugno 2025, è ammessa la presentazione della domanda di pagamento a saldo/svincolo nei 5 giorni successivi la scadenza con una riduzione del contributo accertato dell'1% per ogni giorno di ritardo nella presentazione. Le domande di pagamento presentate oltre i 5 giorni dai termini stabiliti sono irricevibili.

Infine, si precisa ed evidenzia che:

- 1. ai fini della semplificazione amministrativa le variazioni dei termini sopra indicati, stabilite tramite atto amministrativo dell'ufficio regionale competente, potranno essere fatte proprie da Agrea attraverso semplice pubblicazione sul sito ufficiale dell'Agenzia stessa;**
- 2. per tutte le domande qualora una scadenza ricadesse di domenica o giorno festivo, la stessa si ritiene rimandata al giorno feriale immediatamente successivo.**

7. RECUPERI E PENALITA'

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto dall'art.8 comma 8 del D.M. n. 646643/2022, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella misura massima dell'80%, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata.

Fermo restando che, di norma, il sostegno è versato solo dopo l'esecuzione dell'intera operazione, esso viene comunque versato per le singole azioni realizzate se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire le azioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/2116.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata, secondo quanto riportato nel capoverso successivo.

In base a quanto disposto dall'articolo 11 del Decreto legislativo 23 novembre 2023 n. 188, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma è uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione ed il beneficiario è escluso dalla Misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento.

Il calcolo della percentuale di scostamento viene effettuato sulla superficie complessiva dell'operazione.



In caso di pagamento anticipato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, AGREA procede all'incameramento completo della fidejussione (110%), secondo le modalità stabilite all'articolo 24 del regolamento delegato n. 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento di esecuzione n. 2022/128 e applica la penalità dell'esclusione dall'accesso all'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per i 3 anni successivi.

In analogia con il punto precedente, l'organismo pagatore procede all'incameramento completo della cauzione anche nel caso di rinuncia totale dell'aiuto da parte del beneficiario dopo il ricevimento del pagamento anticipato e applica la penalità dell'esclusione dall'accesso all'intervento settoriale dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per i 3 anni successivi.

La stessa penalità, cioè l'impossibilità di accedere all'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi, si applica anche ai beneficiari che, dopo aver percepito l'anticipo, non presentano affatto la domanda di saldo o la presentano oltre il 5° giorno successivo al termine stabilito per la sua presentazione, oltre all'incameramento della fideiussione.

Nel caso in cui **non sia stato erogato alcun pagamento anticipato**, vengono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti **per 1 anno** i beneficiari che:


- a. presentano domande di pagamento a saldo **oltre i 5 giorni** dalla scadenza;
- b. non hanno presentato **affatto** la domanda di pagamento a saldo;
- c. hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo, o incorrono nella revoca.

Qualora i termini di cui al presente paragrafo cadano in un giorno festivo, gli stessi sono posticipati al primo giorno feriale successivo. **I termini indicati di 1 o 3 anni di esclusione** dalla ristrutturazione e riconversione vigneti, **decorrono** dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di saldo finale o per le rinunce dalla data della rinuncia.

8. VINCOLI

Le superfici vitate che beneficiano del contributo concesso in base alle presenti disposizioni, fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali nonché le altre condizioni riportate all'articolo 59 del Reg. 2021/2116, debitamente documentati previsti dalla normativa comunitaria vigente, sono soggette ai seguenti vincoli:

la destinazione produttiva non può essere variata per almeno 5 anni decorrenti dalla data di pagamento a saldo finale dei contributi. Tali superfici non possono, pertanto, né essere estirpate né subire



modifiche al vitigno, sesto di impianto (o numero di ceppi) e forma di allevamento per almeno 5 anni decorrenti dalla data di pagamento a saldo finale.

La Regione può, su richiesta del beneficiario, autorizzare il mutamento di destinazione di uso dei beni e delle opere oggetto di contributo prima della scadenza del vincolo quinquennale secondo le condizioni riportate all'art. 10 della Legge regionale n. 15 del 2021.

Il mancato rispetto del vincolo di cui alla lettera a) comporta la revoca del contributo e il recupero dell'aiuto liquidato, secondo le modalità definite dalla L.R. n. 15/2021, articolo 9.

Restano ferme le ulteriori previsioni fissate dall'art. 10 della legge regionale n. 15 del 2021.

Si considerano automaticamente approvate tutte le modifiche organizzative e normative in merito alle presenti disposizioni stabilite da successive Delibere della Giunta regionale o Determinazioni del Servizio Organizzazioni Comuni di Mercato